



Alessandro Massari

Gli appalti pubblici dopo la Legge di Stabilità 2016, il Decreto Milleproroghe e la Legge sulla Green Economy

9788891615978

ADDENDA DI AGGIORNAMENTO

Proroga fino al 31 luglio 2016 della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

La legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Milleproroghe per il 2016) ha introdotto una ulteriore proroga, rispetto a quelle già previste dal decreto, relativa alla facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale per gli importi sotto-soglia comunitaria fino al 31 luglio 2016.

L'art. 7, comma 2, del d.l. 210/2015 è stato integrato, in sede di conversione, con una nuova lettera *b-bis*):

"2. All'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016";

b) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016";

b-bis) al comma 20-bis, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2016".

Per effetto di tale disposizione si modifica il regime transitorio di cui al comma 20-bis dell'art. 253 d.lgs. 163/2006, che recita ora:

*"20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al **31 luglio 2016** le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28".*

Viene quindi autorizzata la previsione nella *lex specialis* per le procedure indette fino al 31 luglio 2016 di esclusione automatica per:

- appalti di lavori di importo inferiore a 5.225.000 euro;
- appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 209.000 euro (per le autorità governative centrali, 135.000 euro).

Restano fermi gli ulteriori presupposti definiti dagli artt. 122, comma 9 e 124, comma 8:

- aggiudicazione col criterio del prezzo più basso;
- almeno dieci offerte ammesse;
- previsione espressa del criterio di esclusione automatica nella *lex specialis*.

La legge di conversione n. 21/2016 è stata pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 2016, n. 47, ed è entrata in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione. Va dunque considerato che per le procedure indette dal 1° gennaio 2016 al 26 febbraio 2016, in assenza della proroga (introdotta solo con la legge di conversione), la facoltà di esclusione è limitata alle soglie di interesse transfontaliero definite, per gli appalti di lavori, nella misura di 1 milione di euro e per servizi e forniture 100.000 euro.

Si può quindi ricostruire il seguente schema temporale per l'applicazione dell'esclusione automatica:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Per le <u>procedure indette dal 1° gennaio 2016 al 26 febbraio 2016</u>, l'esclusione automatica delle offerte anomale è ammessa:<ul style="list-style-type: none">➤ per appalti di lavori di importo fino a 1 milione di euro;➤ per appalti di servizi e forniture di importo fino a 100.000 euro.• Per le <u>procedure indette dal 27 febbraio 2016 al 31 luglio 2016</u>, l'esclusione automatica delle offerte anomale è ammessa:<ul style="list-style-type: none">➤ per appalti di lavori di importo inferiore a 5.225.000 euro;➤ per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 209.000 euro.• Per le <u>procedure indette dal 1° agosto 2016 in poi</u>, l'esclusione automatica delle offerte anomale è ammessa nelle soglie di interesse transfontaliero:<ul style="list-style-type: none">➤ per appalti di lavori di importo fino a 1 milione di euro;➤ per appalti di servizi e forniture di importo fino a 100.000 euro. |
|---|

Va pertanto in questo senso integrato il paragrafo 1.6. del volume (parte I).